



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 277 del 26/09/2019

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 191/2015. INTEGRAZIONE. DETERMINAZIONI.

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CARICA	COGNOME E NOME	Presente/Assente
Sindaco	TANISI Giuseppe	P
Vice Sindaco	PELLEGRINO Giuseppe Francesco	P
Assessore	STEFANELLI Serena	P
Assessore	STEFANO Marco	P
Assessore	LEZZI Francesco	P
Assessore	CORNACCHIA Paola	A

Partecipa il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Parere: Favorevole Data: 20/09/2019 Responsabile Settore Cinzia Palma	Parere: Favorevole Data: 24/09/2019 Responsabile Servizio Finanziario TRIANNI Francesco

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco TANISI Giuseppe	Il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE
--------------------------------------	---

OGGETTO: Atto di transazione approvato con delibera di G.C. n. 191/2015. Integrazione. Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

CHE con deliberazione C.C. n. 36 del 20.03.2000 venne approvato il progetto per la costruzione di parcheggi in Via Saffi congiuntamente all'adozione di variante urbanistica ai sensi delle LL.RR. n. 3/98 e n. 8/99;

CHE, con deliberazione G.C. n. 38 del 04.05.2000, venne approvato successivamente, in via definitiva, il progetto per la "Costruzione di parcheggi in Via Saffi", redatto dall'UTC, dell'importo complessivo di €. 160.000.000 (Lire centosessantamiloni), distinti in €. 43.880.765 per lavori e €. 116.119.235 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprehensive di €. 72.375.000 per espropriazioni);

CHE con i precedenti atti amministrativi venne confermata la variante urbanistica, la pubblica utilità dell'opera, l'urgenza e la indifferibilità delle opere, stabiliti i termini per l'inizio e il completamento delle procedure espropriative, e venne autorizzata l'occupazione temporanea d'urgenza;

CHE il progetto prevedeva l'esecuzione dei lavori su area oggetto di esproprio per una superficie di circa 965 mq, tra la maggior consistenza della proprietà immobiliare in Ditta Burlizzi Pompeo ed aventi causa, distinta in Catasto al Fg. 23, p.lla 842 (elaborato Piano Particellare d'Esproprio, allegato al progetto) e che, con verbale sottoscritto in data 31.07.2000 dal Geom. Santacroce L., direttore dei lavori, a seguito di deliberazione di incarico della G.C. n. 308/2000, alla presenza di testimoni e della Sig.ra De Simone C. (proprietaria), si provvedette alla immissione nel possesso dell'area interessata per la costruzione dell'opera pubblica;

CHE i lavori vennero affidati alla Ditta Briganti Antonio corrente in Taviano, a seguito di esperimento di gara, con contratto in data 25.10.2000 (Rep. n. 1562, registrato a Casarano in data 26.10.2000 al n. 1706 Serie 1°); i lavori vennero consegnati all'Impresa aggiudicataria in data 31.07.2000 ed ultimati in data 15.12.2000; il certificato di regolare esecuzione è stato emesso dal Direttore dei Lavori in data 10.09.2001;

CHE la Sig.ra De Simone C. conveniva in giudizio il Comune di Taviano presso il Tribunale Civile di Lecce per la condanna al risarcimento del danno per occupazione ultraquinquennale ed irreversibile trasformazione del fondo di sua proprietà (causa civile iscritta al ruolo n. 788/2006); il giudizio si è concluso con sentenza n. 4114/2013, nell'udienza del 10.12.2013, con la dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo; il giudizio è stato riassunto dinanzi al TAR Puglia – Lecce con ricorso n. 1218/2014;

CHE, successivamente la proprietà ha adito nuovamente il TAR Puglia Lecce con ricorso n. 1053/2014 ex art. 117 cpa avverso il silenzio serbato dal Comune nei confronti dell'atto di diffida notificato al Comune in data 04.03.2014;

CHE, con deliberazione G.C. n. 313 del 14.10.2014 è stato approvato atto di indirizzo con cui si autorizzava il Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio ad avviare il procedimento c.d. di "acquisizione" di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., al fine di acquisire al demanio comunale l'area occupata e trasformata, identificata al Catasto di Taviano, tra la maggior consistenza della p.lla 842 del foglio n. 23, che costituisce la superficie destinata a parcheggio pubblico in Via Saffi dell'abitato di Taviano;

DATO ATTO che, nelle more del procedimento avviato ai sensi dell'art. 42bis del T.U. Espropri, le parti si sono determinate ad addivenire ad una cessione volontaria del bene in questione verso un

corrispettivo concordato;

VISTA la delibera di G.C. n. 191/2015 con la quale è stata approvata la transazione allegata al provvedimento giuntale;

CONSIDERATO che la sig.ra De Simone Clara con missive del 22 dicembre 2016 e 21 gennaio 2019 invocava l'intervenuta risoluzione *ipso iure* della transazione per il ritardo del pagamento del saldo rispetto alle scadenze stabilite, preannunciando la prosecuzione dei giudizi amministrativi e sollecitava la conclusione del procedimento ex art. 42 bis T.U. Espropri;

CHE nelle more dei giudizi le parti hanno inteso addivenire ad una soluzione condivisa finalizzata alla definizione transattiva della questione, senza riconoscimento alcuno di responsabilità da parte dell'ente e con rinuncia espressa della De Simone a qualsiasi pretesa/azione per le vicende riferite alla transazione approvata con delibera di G.C. n. 191/2015, oltre che con rinuncia ai pendenti giudizi innanzi al TAR Lecce;

CHE in tal senso le parti si sono determinate di definire trans attivamente la questione secondo l'allegato atto di transazione, integrativo di quello approvato con delibera di G. C. n. 191/2015, ovvero che :
“

1. *la premessa è parte integrante del presente atto, ivi compresa la transazione approvata con delibera di G.C. n. 191/2015;*
2. *il Comune di Taviano, come sopra rappresentato, a fronte delle richieste avanzate dalla sig.ra De Simone, offre, senza riconoscimento di responsabilità e al solo al fine di evitare contenziosi complessi- anche con riferimento alle spese processuali-, la somma omnicomprensiva di €. 3.000,00 a titolo di interessi moratori/risarcimento/spese legali per il mancato impiego della somma concordata dovuto al ritardo di corresponsione del saldo in forza della transazione in premessa richiamata;*
3. *il pagamento della suindicata somma sarà eseguito entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo e comunque entro e non oltre il 26.9.2019;*
4. *la sig.ra De Simone Clara con la firma del presente atto dichiara di accettare la somma offerta e le modalità di pagamento;*
5. *con il ricevimento della suindicata somma la sig.ra De Simone Clara si ritiene interamente soddisfatta e dichiara di non avere null'altro a pretendere, a nessuno titolo, nei confronti del Comune di Taviano, rinunciando altresì a qualsiasi azione giudiziaria nei confronti dell'ente con riferimento alle vicende giudiziarie in essere per la questione sopra specificata;*
6. *il sig. Coronese Riccardo, che compare e sottoscrive il presente accordo in qualità di nudo proprietario dell'attuale particella n. 1879, Foglio 23 (già foglio 23, particella 842, oggetto di successivo frazionamento in data 24 febbraio 2016) su cui insiste il parcheggio di via Saffi, dichiara di non avere nulla a pretendere dal Comune di Taviano in relazione all'occupazione dell'area oggetto di cessione bonaria e si obbliga a comparire, unitamente alla sig.ra De Simone, dinanzi al Notaio che sarà indicato dall'Ente per la stesura del rogito dell'atto di cessione;*
7. *con l'esecuzione del presente accordo tutti i giudizi pendenti tra parti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce saranno definitivi con la dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, con spese interamente compensate tra le parti;*
8. *sottoscrivono il presente atto l'avv. Nuzzaci Giuseppe e l'Avv. Cinzia Palma per autentica delle firme e rinuncia al vincolo della solidarietà di cui alla Legge Professionale”.*

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI unanimi e favorevoli,

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di transazione integrativo di quello già approvato con delibera di G.C. n.

191/2015, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, allegato presente atto;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Legale alla sottoscrizione dell'atto nella espressa qualità di funzionario patrocinante le difese dell'ente Comune;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Legale ogni ulteriore e consequenziale adempimento;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Comune di Taviانو

Delibera n. 277/2019 del 26/09/2019

Oggetto: Atto di transazione approvato con delibera di G.C. n. 191/2015. Integrazione. Determinazioni.

Firmato da: TANISI GIUSEPPE --- Antonio Scrittore

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 26/09/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009).

Taviano, li 26/09/2019

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

ATTO DI TRANSAZIONE INTEGRATIVA DI TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERA

DI G.C. N. 191 DEL 22.06.2015

tra i sigg.ri **DE SIMONE Clara**, nata a Matino il 12.10.1949, residente in Taviano alla Via Saffi (C.F. DSM CLR 49R52 F054S) e **CORONESE Riccardo**, nato a Gallipoli l'8 febbraio 1980 e residente in Taviano alla via Benedetto Croce n. 16/H (C.F. CRNRCR80B08D883A) elettivamente domiciliati in Matino presso lo studio dell'avv. *Giuseppe NUZZACI* che li rappresenta e difende, da una parte,

e

il **COMUNE DI TAVIANO**, in persona del Dirigente Settore Legale, Avv. Cinzia Palma (C.F. 00414500751) a ciò delegato in virtù di decreto sindacale n. 06/2018, dell'art. 107 d. lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e servizi, domiciliato per la funzione presso la Casa Comunale in Taviano alla Piazza del Popolo 19 , rappresentato e difeso dal medesimo funzionario,

premessso

- che la sig.ra De Simone Clara e il Comune di Taviano con atto di transazione sottoscritto nel mese di giugno 2015 (approvato con delibera della G.C. n.191 del 22.6.2015) si impegnavano a definire bonariamente tutti i giudizi tra loro pendenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, aventi ad oggetto rispettivamente la condanna del Comune di Taviano al risarcimento dei danni subiti dalla De Simone per l'illegittima occupazione della superficie di mq. 965, della maggior consistenza del terreno di sua proprietà identificato nel Catasto Terreni del Comune di Taviano al foglio 23, particella 842 (ricorso n. 1218/2014 R.G.) e l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato

dal Comune di Taviano in ordine alla richiesta di restituzione dell'area in questione (ricorso n. 1053/2014 R.G.);

➤ che, infatti, nelle more dei giudizi amministrativi le parti, a seguito dell'avvio da parte dell'Ente del procedimento ex art. 42 bis T.U. Espropri di acquisizione

coattiva dell'area, si determinavano ad avvenire ad una cessione volontaria del bene in questione per un importo di €. 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) onnicomprensivo e soddisfacente di ogni indennità e risarcimento a qualsiasi titolo dovuto dal Comune di Taviano alla sig.ra De Simone a seguito dell'occupazione e trasformazione del bene di sua proprietà in pubblico parcheggio di Via Saffi;

➤ che la suindicata somma doveva essere corrisposta nel seguente modo: €. 50.000,00 (euro cinquantamila) entro e non oltre 15 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo, e comunque entro e non oltre il 30.6.2015, e il saldo di €.190.000,00 (euro centonovantamila), entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune per l'anno 2016, con la provvista derivante dall'accensione di apposito mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto di credito;

➤ che nella transazione le parti prevedevano una clausola risolutiva espressa che per facilità di lettura si riporta integralmente *“Le parti riconoscono, altresì, che la presente transazione non ha effetti novativi e, pertanto, in caso di inosservanza anche di uno solo dei patti sottoscritti, il presente accordo si intenderà risolto ipso jure e, conseguentemente, la sig.ra De Simone sarà libera di proseguire i contenziosi pendenti ed il Comune di proseguire nel procedimento ex art. 42 bis T.U. Espropri. In tale evenienza, la somma di €. 50.000,00 di cui al*

precedente punto 3) sarà trattenuta dalla De Simone a titolo di acconto sugli eventuali maggiori importi che dovessero risultare dovuti all'esito dei giudizi in premessa richiamati e/o del procedimento ex art. 42 bis T.U. esproprio”;

- che l'Ente esegua il versamento del saldo in data 23-27 dicembre 2016, immediatamente dopo l'erogazione del mutuo richiesto dall'istituto bancario, non rispettando per causa ad esso non imputabile, il termine indicato nell'atto di transazione (28 agosto 2016);
- che di conseguenza il procuratore della De Simone con missive del 22 dicembre 2016 e 21 gennaio 2019 invocando l'intervenuta risoluzione *ipso iure* della transazione, preannunciava la prosecuzione dei giudizi amministrativi e sollecitava la conclusione del procedimento ex art. 42 bis T.U. Espropri;
- che con successiva comunicazione del 25 febbraio 2019 la sig.ra De Simone, per il tramite del suo procuratore, prospettava all'Ente la disponibilità a rinunciare ad avvalersi dell'intervenuta risoluzione *ipso iure* della transazione ed a qualsiasi pretesa riferita alle vicende giudiziarie in esse tra la stessa e l'ente locale a condizione che quest'ultimo le avesse riconosciuto e corrisposto l'ulteriore somma di €. 5.000,00, a titolo di interessi moratori/risarcimento per il mancato impiego della somma concordata per i 4 mesi di ritardato pagamento;
- che l'Ente, pur non ritenendo intervenuta alcuna risoluzione della transazione essendo il ritardo imputabile non direttamente all'Ente ma all'Istituto bancario che ha erogato il mutuo da esso richiesto e pur senza riconoscimento di responsabilità per le vicende in esame, si è reso disponibile, al solo fine di evitare ulteriori contenziosi e la rispettiva alea del giudizio, anche con

riferimento alle sole spese processuali, a ricercare una soluzione condivisa della controversia.

Tanto premesso, le parti come sopra rappresentate, dichiarano di transigere, come in effetti col presente atto transigono, l'ulteriore insorgenza controversia alle seguenti

condizioni

1. la premessa è parte integrante del presente atto, ivi compresa la transazione approvata con delibera di G.C. n. 191/2015;
2. il Comune di Taviano, come sopra rappresentato, a fronte delle richieste avanzate dalla sig.ra De Simone, offre, senza riconoscimento di responsabilità e al solo al fine di evitare contenziosi complessi- anche con riferimento alle spese processuali-, la somma omnicomprensiva di €. 3.000,00 a titolo di interessi moratori/risarcimento/spese legali per il mancato impiego della somma concordata dovuto al ritardo di corresponsione del saldo in forza della transazione in premessa richiamata;
3. il pagamento della suindicata somma sarà eseguito entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo e comunque entro e non oltre il 26.9.2019;
4. la sig.ra De Simone Clara con la firma del presente atto dichiara di accettare la somma offerta e le modalità di pagamento;
5. con il ricevimento della suindicata somma la sig.ra De Simone Clara si ritiene interamente soddisfatta e dichiara di non avere null'altro a pretendere, a nessuno titolo, nei confronti del Comune di Taviano, rinunciando altresì a qualsiasi azione

giudiziaria nei confronti dell'ente con riferimento alle vicende giudiziarie in essere per la questione sopra specificata;

6. il sig. Coronese Riccardo, che compare e sottoscrive il presente accordo in qualità di nudo proprietario dell'attuale particella n. 1879, Foglio 23 (già foglio 23, particella 842, oggetto di successivo frazionamento in data 24 febbraio 2016) su cui insiste il parcheggio di via Saffi, dichiara di non avere nulla a pretendere dal Comune di Taviano in relazione all'occupazione dell'area oggetto di cessione bonaria e si obbliga a comparire, unitamente alla sig.ra De Simone, dinanzi al Notaio che sarà indicato dall'Ente per la stesura del rogito dell'atto di cessione;
7. con l'esecuzione del presente accordo tutti i giudizi pendenti tra parti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce saranno definitivi con la dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, con spese interamente compensate tra le parti;
8. sottoscrivono il presente atto l'avv. Nuzzaci Giuseppe e l'Avv. Cinzia Palma per autentica delle firme e rinuncia al vincolo della solidarietà di cui alla Legge Professionale.

Letto, confermato e sottoscritto in Taviano

Comune di Taviano

Il Dirigente del Settore Legale

Avv. Cinzia Palma

Clara De Simone

Riccardo Coronese

Avv. Giuseppe Nuzzaci